

STATUTO

IL TEATRO SOCIALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA PIAZZA
PLEBISCITO 8

Numero REA: VA - 239698

Codice fiscale: 10805250155

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO IN DATA 20 GIUGNO 2014 AL N. 4362/2982

DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del d.lgs 155/2006 una società a responsabilità limitata impresa sociale, sotto la seguente denominazione:

"IL TEATRO SOCIALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE ".

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Busto Arsizio.
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca ed erogazione di servizi culturali nel settore teatrale, cinematografico ed, in generale dello spettacolo.

A tal uopo la società potrà altresì:

- acquistare, ristrutturare, vendere, concedere in locazione ed in generale gestire sale teatrali e cinematografiche, con mezzi propri o di terzi, anche mediante acquisizione, vendita e concessione in affitto di aziende e/o rami d'azienda inerenti l'attività teatrale, cinematografica ed, in generale, dello spettacolo;
 - organizzare rappresentazioni teatrali, drammatiche, manifestazioni musicali, culturali e d'arte in genere, proiezioni e rassegne cinematografiche, cineforum, dibattiti e conferenze;
 - concedere l'utilizzo delle sale a compagnie teatrali, musicisti ed, in genere, ad operatori nel campo dello spettacolo, dell'arte e della cultura nonchè, a richiesta, a società, enti o associazioni per specifiche manifestazioni di carattere culturale, assistenziale, educativo e di ricerca scientifica;
 - la prestazione di qualunque servizio principale e/o ausiliario connesso alle suddette attività, ivi compresa la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti mediante gestione di bar e ristoranti, all'interno delle suddette strutture o comunque ad esse connesse.
2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,

immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonchè,

non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.

3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.

4. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 98.000,00 (novantottomila virgola zero zero).

2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.

5. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza

purchè venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

In caso di diniego di ammissione, l'istante potrà investire della questione l'assemblea dei soci.

Articolo 7 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;

e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9 lett. d), ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 8 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in

misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Art. 10 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione, il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

Art. 11 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Art. 12 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.

2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

4. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Art. 13 (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni pri-

ma di quello fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, od e-mail.

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

Art. 14 (Organo di controllo)

1. Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'art. 11 del d.lgs 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà - o ove l'Assemblea lo decida, la società è sottoposta al controllo di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti oppure di un sindaco.

2. I sindaci o il sindaco durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il collegio sindacale oppure il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.

4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale oppure dal sindaco tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito Registro.

Art. 15 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indica-

zione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.

2. In caso di estinzione della società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006.

Art. 16 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Art. 17 (Clausola conciliativa)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del d.m. 180/2010.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

F.to: CAIELLI ADELE

F.to: ANNA RITA COLOMBO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo che si rilascia ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per uso del Registro Imprese.

Busto Arsizio, 25 giugno 2014.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.